



# **COMUNE DI TRENTO**

## **PRG**

### **VARIANTE 2008**

#### **OPERE PUBBLICHE gruppo A**

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Modifiche ed integrazioni  
(Elaborato A)**

**SERVIZIO URBANISTICA**

**1ª adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 28 luglio 2008  
Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 9 dicembre 2008  
Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 9 gennaio 2009**



*Art. 1*  
*Modifiche all'art. 30*  
*Elenco delle zone*

1. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono eliminate le seguenti parole:

“D9 – zone di riordino infrastrutturale”.

2. All'articolo 30 comma 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è eliminata la sigla “D9”.

*Art. 2*  
*Modifiche all'art. 43*  
*Definizione*

1. All'articolo 43 delle norme di attuazione del piano regolatore generale il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi. Sulla cartografia di PRG sono individuate con distinta simbologia le zone produttive del settore secondario, le zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura, le zone commerciali, le zone terziarie e direzionali, quelle per gli esercizi alberghieri, la zona interportuale e le zone miste.”.

*Art. 3*  
*Abrogazione dell'art. 55*  
*Zone di riordino infrastrutturale*

1. L'articolo 55 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

*Art. 4*  
*Modifiche all'art. 65*  
*F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano*

1. All'articolo 65 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale si introduce la nuova specifica destinazione: “NS – nodi di scambio”.

2. All'articolo 65 comma 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è aggiunta la locuzione:

“Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani.”.

3. All'articolo 65, è aggiunto il nuovo comma 4 ter:

“4 ter. Le aree per i nodi di scambio sono destinate alla realizzazione di opere intese a favorire il passaggio delle persone dal trasporto privato a quello pubblico. In dette aree, oltre alle attrezzature funzionali all'intermodalità possono essere insediati nuovi complessi edilizi per destinazioni d'uso terziario-direzionale. E' ammessa altresì l'attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera l) delle presenti norme. L'attuazione delle previsioni di PRG può avvenire mediante la predisposizione di un Programma integrato di intervento o mediante intervento diretto di iniziativa pubblica estesi all'intera area individuata negli elaborati di PRG. Per le aree localizzate in prossimità dello svincolo di connessione fra la circonvallazione e l'asse di Via Brennero – Via Bolzano, l'architettura degli edifici deve essere improntata al conferimento a questa parte di territorio di un ruolo anche simbolico di porta settentrionale della città. A tal fine, gli interventi diretti di iniziativa pubblica, ovvero il Programma integrato d'intervento qualora non esteso a tutte e quattro le aree

individuare dal PRG, devono essere preventivamente inquadrati in un progetto unitario comprendente tutte le quattro aree, la cui approvazione è di competenza del consiglio comunale. Per l'edificazione della zona F1-NS valgono i seguenti indici e prescrizioni:

- indice di utilizzazione territoriale Ut m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> 0,40
- distanza minima dai confini del lotto:  
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di metri 5, fatte salve minori distanze lungo la viabilità previa apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici provinciali.”.

4. All'articolo 65 comma 5 dopo le parole “trasporto pubblico e rimessaggio” è aggiunta la locuzione “e per le zone destinate a nodi di scambio.”.

*Art. 5  
Modifiche all'art. 66  
F2: Zone destinate alla viabilità*

1. All'articolo 66, l'ultimo periodo del comma 2 è riformulato come segue:  
“I percorsi pedociclabili, laddove non rientrano nelle sezioni trasversali della viabilità, sono individuati con apposita grafia sulla cartografia di piano e le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di metri 3 dall'asse del suddetto tracciato”.

2. All'articolo 66, il comma 4, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è integrato nel testo che segue:  
“Inoltre nelle zone destinate a viabilità è consentita la realizzazione da parte di enti pubblici di strutture edilizie a servizio della mobilità ciclabile.”.

*Art. 6  
Modifiche all'art. 69  
G: Zone destinate ai servizi di quartiere*

1. All'articolo 69 comma 5 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è aggiunta la locuzione:  
“Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani.”.

*Art. 7  
Modifiche all'art. 97  
Zone compatibili con le strutture commerciali*

1. All'articolo 97 comma 2 lettera a) delle norme di attuazione del piano regolatore generale sono stralciate le parole “zone di riordino infrastrutturale (D9)”.

2. All'articolo 97 comma 2 lettera l) delle norme di attuazione del piano regolatore generale il testo è riformulato come segue:

“l) nelle zone nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano (F1) limitatamente a quelle aventi le seguenti destinazioni funzionali: P (parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos), SP (attività sportive e centro polifunzionale) e NS (nodi di scambio);”.